



## Cantine sociali del Trentino

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

## Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2001	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%;6,91% <sup>1-2</sup>	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	30/06/2007	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%;6,91% <sup>1-2</sup>	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/07/2007	31/12/2021	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%;100% <sup>1-2</sup>	TFR*
01/01/2022	ad oggi	1,5% <sup>3</sup>	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%;100% <sup>1-2</sup>	TFR*

<sup>1</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>2</sup> Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

<sup>3</sup> La contribuzione potrà essere elevata al 2% a carico del datore di lavoro a fronte di un aumento di pari valore della quota a carico del lavoratore.

## Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2001	30/06/2007	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

\* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## Destinatari

LABORFONDS

Dal 01/01/2001 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai assunti con contratto a tempo indeterminato.

Dal 01/01/2022 possono aderire al Fondo anche i lavoratori stagionali di cui all'art. 35 lettera b), per il periodo di assunzione (CCPL 10/05/2022)

## Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- CCPL gg/mm/aaaa. L'iscrizione al Fondo decorre dal mese di gennaio 2001 per i dipendenti che presentino domanda di adesione a LABORFONDS entro il 31 marzo 2001, ovvero dal mese seguente a quello della richiesta di adesione per i dipendenti che la effettuino in tempi successivi.
- Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.
- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

# **CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DELLE CANTINE SOCIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO**

CCPL Unico  
Indice:  
10/05/2022 CCPL

CCPL Quadri e impiegati  
Indice:  
.././....

CCPL operai  
Indice:  
23/05/2007 CCPL rinnovo economico e normativo  
11/12/2000 CCPL rinnovo economico e normativo

# CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DELLE CANTINE SOCIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

**10/05/2022**

Il giorno 10 maggio 2022 in Trento nella sede della Cantina Sociale di Trento ,  
TRA

FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE di Trento rappresentata nel presente atto dal Delegato alle Politiche sindacali e Vice Presidente Vicario di Federazione Trentina della Cooperazione, dott. Italo Monfredini, unitamente alla delegazione sindacale di settore dei Presidenti: Pietro Patton, Coordinatore della Delegazione e Presidente della Cantina di La-Vis e Valle di Cembra; Lorenzo Libera, Consigliere della Federazione Trentina della Cooperazione e Presidente della Cantina Sociale di Avio; Diego Collier, Presidente della Cantina di Roverè della Luna; Luigi Roncador, Presidente della Cantina di Mezzolombardo; Carlo Pompeati Marchetti, Presidente della Cantina Sociale di Trento, assistiti da Paolo Pettinella, Anna Montanari e Federica Bressanini dell'Ufficio Sindacale della Federazione, nonché da Monica Perini dell'Ufficio paghe della medesima Federazione;

le Organizzazioni Sindacali in rappresentanza dei lavoratori delle Cantine Sociali del Trentino :

- CONFEDERDIA - rappresentata da Claudio Paitowsky;
- FAI CISL - rappresentata da Katia Negri e Fulvio Bastiani;
- FISASCAT CISL — rappresentata da Lamberto Avanzo e Fabio Bertolissi;
- FLAI CGIL - rappresentata da Elisa Cattani,
- UILA UIL rappresentata da Walter Largher e Fulvio Giaimo ;

RAVVISATA

l'opportunità di unificare, coordinare ed aggiornare in un testo di un unico Contratto le discipline economico normative previste dai due contratti di lavoro provinciali (CCPL), rispettivamente degli operai e dei quadri ed impiegati della Cantina Sociale della Provincia di Trento, si è proceduto alla stipula ed approvazione del seguente testo unificato del

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DELLE CANTINE SOCIALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

che sostituisce integralmente i vigenti testi dei contratti collettivi delle categorie citate ,

## TITOLO I: PARTE GENERALE

### Art. 1. Oggetto del contratto

Il presente contratto regola i rapporti fra il personale dipendente e le Cantine Sociali della Provincia di Trento ed i loro Enti collegati, aderenti alla Federazione Trentina della Cooperazione, nonché le società da esse controllate, secondo la definizione di cui all'art. 2359 del cad, civ., salvi in quest'ultimo caso accordi per l'applicazione di diversi

'contratti collettivi, Sono esclusi il Gruppo MezzaCorona, la Cantina Vivaldis per la categoria degli operai e il Consorzio Cavit.

Nelle imprese in cui ad oggi vengano applicati, per contingenze storiche (ad esempio scorpori d'azienda o fusioni), diversi contratti collettivi, le parti si adopereranno per addivenire ad accordi di armonizzazione e di applicazione del presente contratto .

### Art. 17 Previdenza complementare

A decorrere dal mese di gennaio 2001, è prevista l'istituzione di un trattamento di previdenza integrativa a favore del personale a tempo indeterminato delle Cantine sociali del Trentino, tramite adesione volontaria del lavoratore al Fondo Pensione regionale "Laborfonds", A decorrere dal 1° gennaio 2022, potranno aderire alla previdenza integrativa anche i lavoratori stagionali di cui all'art. 35 lettera b), per il periodo di assunzione.

L'iscrizione al Fondo decorre dal mese seguente a quello della richiesta di adesione .

La partecipazione al Fondo Pensione regionale Laborfonds sarà alimentata mediante la seguente contribuzione :

- 1,5 % della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento a carico del datore di lavoro ;
- 1,5 % della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento a carica del lavoratore

La contribuzione potrà essere elevata al 2% a carico del datore di lavoro a fronte di un aumento di pari valore della quota a carico del lavoratore .

- Per quanto riguarda gli operai, quota del 50% del T.F.R, maturando per i lavoratori occupati alla data del

28.04.1993; versamento integrale del T.F.R. maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori occupati successivamente al 28.04.1993,

- Per quanto riguarda gli impiegati, riguardo alla destinazione di quote del TFR, si richiama, relativamente all'obbligo di accantonamento e destinazione del TFR, la legge 26 novembre 1962, n. 1655, istitutiva dell'ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura), nonché le precisazioni intervenute ad opera dei decreti ministeriali di attuazione del decreto legislativo n. 252 del 2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari). Il versamento delle contribuzioni sarà effettuato con le modalità già previste da Laborfonds.

# CONTRATTO DI LAVORO PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI DELLE CANTINE SOCIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Indice:

.././....

.././....

Estratto dal:

**Verbale d'accordo per il rinnovo economico e normativo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i Quadri e gli Impiegati delle Cantine Sociali della Provincia di Trento .**

## **Previdenza complementare**

E' prevista l'istituzione del trattamento di previdenza integrativa a favore degli impiegati a tempo indeterminato delle Cantine sociali del Trentino, tramite adesione volontaria del lavoratore al Fondo Pensione regionale - Laborfonds. L'iscrizione al Fondo decorre dal mese di gennaio 2001 per i dipendenti che presentino domanda di adesione a Laborfonds entro il 31 marzo 2001, ovvero -secondo il regolamento dello stesso Laborfonds- dal mese seguente a quello della richiesta di adesione per i dipendenti che la effettuino in tempi successivi .

La partecipazione al Fondo Pensione regionale (Laborfonds) è alimentata mediante una contribuzione così suddivisa:

- 1 % della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento a carico del datore di lavoro ;
- 1 % della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento a carico del lavoratore . E' prevista altresì la possibilità per il lavoratore di effettuare versamenti aggiuntivi nella misura complessiva a suo carico del 2% o del 3% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento .

Riguardo alla destinazione di quote del TFR, si richiama l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 173/1998, che recita testualmente: "La condizione della destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del trattamento di fine rapporto, previste dall'art. 13, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21.4.1993, n. 124, si intende soddisfatta nei casi di versamento del contributo obbligatorio o volontario al Fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 26 novembre 1962, n. 1655 ...", istitutiva dell'ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura). Ai fini fiscali va pertanto ritenuto virtualmente assolto un versamento di quote del TFR pari al 2% della retribuzione utile al computo del TFR stesso nel periodo di riferimento per gli impiegati occupati alla data del 28.4.1993, mentre va ritenuto virtualmente assolto l'integrale versamento del TFR maturato nel periodo di riferimento per gli impiegati occupati successivamente al 28.04.1993.

Il versamento delle contribuzioni sarà effettuato con le modalità già previste per Laborfonds .

Decorrenza e durata.

Il presente accordo di rinnovo economico e normativo del C.C.P.L. in oggetto ha validità triennale dall'1.1.2000 al 31.12.2002 e, salve diverse decorrenze espressamente previste per singoli istituti, decorre dalla data di stipulazione del medesimo. Il CCPL si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno ove non intervenga disdetta con lettera raccomandata da una delle parti contraenti con preavviso di almeno sei mesi .

# **CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE CANTINE SOCIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO**

Indice:

23/05/2007 CCPL rinnovo economico e normativo

11/12/2000 CCPL rinnovo economico e normativo

## **23/05/2007**

Estratto dal:

**Verbale d'accordo per il rinnovo economico e normativo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per il personale operaio delle Cantine Sociali della Provincia di Trento .**

### **Art. 5**

L'art. "Previdenza complementare" (verbale d'accordo del 11/12/2000) viene così modificato.

### ***Previdenza complementare***

**A decorrere dal mese di gennaio 2001, è prevista l'istituzione di un trattamento di previdenza integrativa a favore del personale a tempo indeterminato delle Cantine sociali del Trentino, tramite adesione volontaria del lavoratore al Fondo Pensione regionale.**

La partecipazione al Fondo Pensione regionale Laborfonds sarà alimentata mediante una contribuzione, che a far data dal 01/07/2007 sarà così suddivisa:

- 1,5% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento a carico del datore di lavoro ;
- 1,5% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento a carico del lavoratore .
- Quota del 50% del T.F.R. maturando per i lavoratori occupati alla data del 28/04/1993;
- Versamento integrale del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori occupati successivamente al 28/04/1993.

Il versamento delle contribuzioni sarà effettuato con le modalità già previste da Laborfonds .

## **11/12/2000**

Estratto dal:

**Verbale d'accordo per il rinnovo economico e normativo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per il personale operaio delle Cantine Sociali della Provincia di Trento .**

### **Previdenza complementare**

**A decorrere dal mese di gennaio 2001, è prevista l'istituzione di un trattamento di previdenza integrativa a favore del personale a tempo indeterminato delle Cantine sociali del Trentino, tramite adesione volontaria del lavoratore al Fondo Pensione regionale.**

La partecipazione al Fondo Pensione regionale Laborfonds sarà alimentata mediante una contribuzione così suddivisa:

- 1 % della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento a carico del datore di lavoro ;
- 1 % della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento a carico del lavoratore . E' prevista altresì la possibilità per il lavoratore di effettuare versamenti aggiuntivi fino ad un massimo del 2 % della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento .
- Quota del TFR pari al 2 % della retribuzione utile per il calcolo del TFR stesso nel periodo di riferimento per i

lavoratori occupati alla data del 28.04.1993;

- Versamento integrale del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori occupati successivamente al 28.04.1993.

Il versamento delle contribuzioni sarà effettuato con le modalità già previste da Laborfonds .

**Decorrenza e durata**

Il presente accordo di rinnovo economico e normativo del C.C.P.L. in oggetto decorre dall'1.1.2000, salve diverse decorrenze espressamente previste per singoli istituti , e vale fino a tutto il 31.12.2002.

---